

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 24 maggio – 9 giugno 2022

Ricorso ex art. 258 TFUE

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-197/22 Commissione c. Repubblica italiana	PCM-DAGL PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALE E LE AUTONOMIE MIN. GIUSTIZIA MIN. SALUTE MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA PCM- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE	Salute Qualità delle acque destinate al consumo umano - Concentrazione di arsenico e fluoruro nelle acque destinate a consumo umano in alcuni Comuni del Lazio Violazione degli articoli 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato i, parte b, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/ce del consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-765/21</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Padova</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">Salute</p> <p>Questione vaccinazione COVID SARS 2 - Validità autorizzazioni EMA - Legittimità dell'obbligatorietà per personale sanitario</p> <p>Interpretazione artt. 3, 35 e 41 Carta di Nizza, art. 4 del regolamento CE 507/2006 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e del regolamento UE n. 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.</p> <p><i>Dubbio sulla persistenza della validità, ai sensi del diritto UE, delle autorizzazioni condizionate all'immissione in commercio degli attuali vaccini anticovid19, in considerazione della disponibilità di cure alternative in tesi meno pericolose per la salute umana; dubbio se nel caso di imposizione del vaccino obbligatorio per i sanitari detta obbligatorietà permanga anche nei confronti di soggetti già contagiati che hanno raggiunto una immunizzazione naturale; dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che preveda un obbligo vaccinale in assenza dell'esatta individuazione degli effetti collaterali e di una valutazione costi-benefici dell'opzione vaccinazione/cure con i farmaci (ora) a disposizione; dubbio se in base al diritto UE una norma nazionale possa legittimamente introdurre la misura della sospensione senza stipendio, a fronte del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, senza contemplare forme graduali di conseguenze ; dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che, nel prevedere la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse in caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non disponga che il procedimento volto a</i></p>

		<p><i>verificare l'esistenza di una concreta possibilità in tal senso, debba svolgersi nel rispetto del</i></p>
--	--	---

		<p><i>contraddittorio con il lavoratore; dubbio infine su eventuali profili discriminatori con riferimento ad una norma nazionale che consente al personale sanitario dichiarato esente dall'obbligo di vaccinazione di esercitare la propria attività a contatto con il paziente, ancorché rispettando i presidi di sicurezza imposti dalla legislazione vigente, escludendo da tale possibilità il personale naturalmente immune a seguito di contagio dubbio infine sui profili discriminatori e di violazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di una di uno Stato membro che estenda l'obbligo vaccinale a tutto il personale sanitario presente sul suo territorio anche se proveniente da altri Stati membri).</i></p>
<p>C-53/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>	<p>PCM -DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Appalti pubblici</p> <p>Procedure ad evidenza pubblica - Accordi anticoncorrenziali - Legittimazione e interesse al ricorso da parte del partecipante escluso ai fini della riedizione della procedura - Ammissibilità</p> <p>Interpretazione della direttiva 89/665, art. 1, par. 3 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.</p> <p><i>Dubbio se un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente possa ricorrere avverso il diniego di annullamento dell'aggiudicazione, quando intenda dimostrare che l'aggiudicatario, e tutti gli altri concorrenti utilmente graduati, hanno commesso un grave illecito professionale, consistente nell'aver stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale solo successivamente alla sua esclusione, e ciò al fine di conseguire la possibilità di partecipare alla riedizione della procedura. Dubbio se sia precluso al giudice amministrativo lo scrutinio del ricorso presentato da un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente, avverso il diniego di autotutela della stazione appaltante, rispetto agli atti di ammissione e di aggiudicazione in favore di concorrenti che abbiano stipulato accordi anticompetitivi, accertati in sede giurisdizionale, nello stesso settore oggetto della procedura.</i></p>

<p>C-70/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Consiglio di Stato</p>		<p>Mercato interno/Concorrenza</p> <p>Secondary ticketing - Direttiva sul commercio elettronico - Artt. 102 e 106.1 TFUE (Rapporto tra diritti speciali e abuso di posizione dominante) - Hosting provider passivo</p> <p>Interpretazione degli artt. 13, 14 e 15 della direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico, che prevedono un esonero di responsabilità degli hosting provider, nonché del combinato disposto degli artt. 102 e 106.1 TFUE che vietano, rispettivamente, alle imprese di sfruttare abusivamente una posizione dominante sul mercato interno e agli Stati Membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e di quelle titolari di diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle regole dei Trattati, e in particolare al principio di non discriminazione e alle norme sulla concorrenza.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, che riservi tutti i servizi inerenti il mercato secondario dei biglietti per eventi, e in particolare l'intermediazione, ai soli venditori, organizzatori di eventi o altri soggetti autorizzati all'emissione di biglietti sul mercato primario con sistemi certificati, precludendo tale attività ai prestatori di servizi della società dell'informazione che intendono operare come hosting provider.</i></p>
---	--	--

<p>C-86/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>	<p style="text-align: center;">Ambiente</p> <p>Confezioni ed imballaggi di carta e di materia sintetica - Sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali biodegradabili - Notifica preventiva alla Commissione europea - Disciplina degli imballaggi</p> <p>Interpretazione dell'art. 114, par. 5 e 6, del TFUE, degli artt. 1,2,9, 18 par.1 e 16, par. 1 della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che preclude la commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali non biodegradabili, nell'ipotesi in cui tale disciplina interna - contenente regole tecniche più restrittive rispetto alla normativa comunitaria - non sia stata</i></p>
		<p><i>previamente notificata dallo Stato membro alla Commissione europea, ma solo comunicata successivamente all'adozione e prima della pubblicazione del provvedimento. Dubbio inoltre se la disciplina interna dello Stato - che vieta la commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati non biodegradabili - possa trovare giustificazione in base alla finalità di assicurare una più alta tutela dell'ambiente, tenuto conto delle problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti nello Stato membro e della necessità del medesimo Stato di dare attuazione agli obblighi comunitari previsti in tale connesso ambito.</i></p>

<p>Cause riunite da C-91/22 a C-94/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>ARERA-AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE D'INFRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">Ambiente</p> <p>Energia elettrica - Fonti rinnovabili - Impianti di cogenerazione - Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE - Impugnabilità dinanzi al Tribunale UE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE</p> <p>Interpretazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e del regolamento delegato 2019/331 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.</p> <p><i>Dubbio se la deliberazione assunta dal Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in merito all'inclusione degli impianti all'interno dell'elenco per l'assegnazione di quote CO2, considerato il preventivo meccanismo di interlocuzione con la Commissione UE, possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale UE ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE laddove l'atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l'operatore economico ricorrente; se, in caso contrario, quest'ultimo leso dall'esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 possa impugnare la decisione della Commissione UE di rifiutare l'inclusione dell'impianto nell'elenco innanzi al Tribunale UE ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE; se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ricomprenda anche situazioni in cui l'impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto</i></p>
---	--	---

		<p><i>rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione; se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto UE del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti.</i></p>
--	--	---

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-33/22 AUSTRIA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dati personali Trattamento dati personali da parte di commissioni parlamentari di inchiesta</p> <p>Interpretazione dell'art. 16.2 TFUE e del Regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità o meno del RGDP al trattamento dei dati personali effettuato da una commissione di inchiesta, istituita da un Parlamento di uno SM nell'esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo, la quale sottopone a indagine le attività di un'autorità di polizia di protezione dello Stato, ossia relative alla salvaguardia della sicurezza nazionale.</i></p>
<p>C-45/22 BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali Pensione di reversibilità - Clausole anticumulo</p> <p>Interpretazione dell'art. 55 (<i>Cumulo di prestazioni di natura diversa</i>), par. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini dell'applicazione della clausola anticumulo, si debba tener conto dei redditi in quanto tali o, invece, della parte dei redditi che supera il massimale di cumulo per il numero di prestazioni oggetto delle clausole anticumulo.</i></p>
<p>C-57/22 REP. CECA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p>	<p>Lavoro e politiche sociali Diritto alle ferie - Risoluzione illegittima del rapporto di lavoro - Annullamento del licenziamento in sede giudiziaria e reintegra del lavoratore - Effettività del servizio prestatore tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione quale condizione per il diritto alle ferie annuali retribuite</p> <p>Interpretazione della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 7 ("Ferie annuali") par. 1</p>

		<p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore, illegittimamente licenziato e poi reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di annullamento del licenziamento in sede giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di tale periodo, il lavoratore non ha svolto la propria attività a causa di una mancata assegnazione di compiti da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale, un dipendente illegittimamente licenziato, che abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro di volere rimanere alle sue dipendenze, ha invece diritto ad una indennità di salario o stipendio pari al guadagno medio a decorrere dal giorno in cui ha comunicato al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze fino al giorno in cui il datore di lavoro gli consente di riprendere il lavoro oppure in cui il rapporto di lavoro ha validamente fine.</i></p>
<p>C-60/22 GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Protezione dei dati personali Procedimenti in materia di protezione internazionale - Responsabilizzazione - Liceità del trattamento - Diritto alla cancellazione o diritto di limitazione del trattamento - Utilizzo dei dati trattati</p> <p>Interpretazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, art. 5 (<i>Principi applicabili al trattamento di dati personali</i>), paragrafo 2, artt. 17 (<i>Diritto alla cancellazione</i>), paragrafo 1, lettera d, e 18 (<i>Diritto di limitazione di trattamento</i>), paragrafo 1, lettera b)</p> <p><i>Dubbio se l'omessa o incompleta tenuta di un registro delle attività di trattamento, o la mancata determinazione di una procedura per la contitolarità, comporti un trattamento illecito dei dati tale da fare sorgere per l'interessato il diritto alla cancellazione o ad una limitazione del trattamento; in caso affermativo, se i dati trattati non possano essere presi in considerazione nell'ambito di un procedimento giudiziario; in caso negativo, se il giudice nazionale possa tener contro</i></p>

		<p><i>dei dati solo se l'interessato presta espressamente il suo consenso.</i></p>
--	--	--

<p>C-61/22</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Cittadinanza dell'Unione - Carta d'identità elettronica</p> <p>Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, ed in particolare dell'art. 3.5 nella misura in cui prescrive che le carte d'identità abbiano un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale.</p> <p><i>Dubbi sulla validità di una siffatta disposizione: i) rispetto alla scelta effettuata dal legislatore UE di individuare la base giuridica del regolamento n. 2019/1157 nell'art. 21.2 TFUE, anziché nell'art. 77.3 TFUE; ii) rispetto agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sanciscono il diritto alla tutela della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale; iii) rispetto all'art. 35.10 del Regolamento Generale Protezione Dati, nella misura in cui il regolamento 2019/1157 risulterebbe essere stato adottato senza una previa valutazione di impatto dei rischi sulla protezione dei dati.</i></p>
--	--	---

<p>C-87/22</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA</p> <p>AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Affidamento di minori - Aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Termini di un eventuale trasferimento della competenza giurisdizionale a seguito di trasferimento illecito di un minore</p> <p>Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.</p> <p><i>Dubbio se su richiesta della autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito, la competenza giurisdizionale possa essere trasferita allo Stato divenuto residenza abituale del minore dopo la sottrazione illecita.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa dubbio se, oltre ai criteri enunciati dalla CGUE per poter valutare il trasferimento della competenza (legame particolare del minore con altro Stato membro, parere che l'altro Stato membro sia più adatto a trattare il caso,</i></p>
		<p><i>che corrisponde all'interesse superiore del minore) si debbano valutare anche altre circostanze relative al trasferimento illecito del minore da tenere in considerazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.</i></p>

<p>C-118/22 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI MIN INTERNO</p>	<p>Tutela dei dati personali Trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali - Presupposti per la cancellazione di una registrazione per finalità di polizia - Diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati</p> <p>Interpretazione dell'art 5 - termini per conservazione ed esame - in combinato disposto all'art 13, par 2, lett b) e 3 - informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato - della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che ammettono un diritto sostanzialmente illimitato al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e/o lo svuotamento del diritto dell'interessato ad ottenere la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione dei propri dati.</i></p>
--	---	---